

Roma, Li 14 aprile 2022

Oggetto: Newsletter ENBIC - Studio e-IUS – “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.21 del 27-01-2022) è stato pubblicato il Decreto Legge n. 4 del 2022 (c.d. “decreto sostegni ter”).

Il provvedimento è entrato in vigore in data 27 gennaio 2022.

Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021), è stato pubblicato il Decreto Legge n. 228 del 2021 (c.d. “decreto Milleproroghe”). Il provvedimento è entrato in vigore in data 31 dicembre 2021. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, è pubblicata la Legge 25 febbraio 2022, n. 15: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Legge 30 dicembre 2021, n. 234: Legge di Bilancio

Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49), è stata pubblicata la legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256). Il provvedimento è entrato in vigore in data 1 gennaio 2022.

Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146: Decreto Fiscale

Nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2021, n. 301 è stato pubblicato il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, noto come Decreto Fiscale, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

1. L'inquadramento dei redditi corrisposti a custodi e giardinieri dall'associazione sportiva dilettantistica: i chiarimenti forniti dall'agenzia delle entrate con la risposta 189/2022

L'inquadramento dei redditi corrisposti a custodi e giardinieri dall'associazione sportiva dilettantistica: i chiarimenti forniti dall'agenzia delle entrate con la risposta 189/2022

Con la risposta n. 189 del 12 aprile scorso l'Agenzia delle entrate chiarisce che non costituiscono redditi diversi i compensi corrisposti da un'associazione sportiva dilettantistica

(Asd) agli addetti alla custodia e alla pulizia delle strutture da questa gestite ponendosi difatti in continuità con quanto già stabilito di recente dalla cassazione con la sentenza n. 41467/2021.

A tal proposito, l'Amministrazione finanziaria fornisce una ricostruzione sistematica di quali siano gli aspetti di cui tener conto affinché un compenso corrisposto da una Asd possa rientrare nell'alveo dei redditi diversi beneficiando del regime di favore previsto dall'articolo 69 del Tuir.

In particolare, come si legge nella risposta, ai fini dell'applicabilità dell'articolo 67 lettera m) occorrerà anzitutto che si tratti di compensi erogati nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica.

Accanto a ciò, sarà necessario verificare la sussistenza delle condizioni richieste nella circolare 1/2016 dell'Inl ovvero che l'associazione/società sportiva dilettantistica sia riconosciuta dal Coni e che il percettore dei compensi svolga mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.

2. I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate in materia di qualificazione come redditi diversi delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati ai collaboratori sportivi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (Risposta n. 190/2022)

Con la risposta n.190 del 13 aprile scorso l'Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti circa la configurabilità come redditi diversi delle indennità di trasferta e dei premi corrisposti ai propri collaboratori sportivi.

L'agenzia sul punto chiarisce che, alla luce di quanto disposto anche dalla circolare 1/2016 dell'ispettorato nazionale del lavoro, l'applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

- che l'associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l'iscrizione nel registro delle società sportive;
- che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.

L'unica verifica che l'ente erogatore è tenuto ad effettuare è dunque che la mansione svolta dal soggetto beneficiario dell'indennità rientri effettivamente tra quelle indicate dalla federazione di riferimento come necessario allo svolgimento delle attività sportive.

3. Pubblicati dal CNDCEC chiarimenti in materia di relazione degli organi di controllo degli enti del terzo settore

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato un documento con il modello della relazione all'assemblea degli associati (o di altro organo equivalente delle fondazioni) redatta dall'organo di controllo – anche monocratico – degli enti del Terzo settore in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre.

Il modello di relazione si ispira alle indicazioni contenute nelle Norme di comportamento dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore, pubblicate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel dicembre 2020 e interessa l'organo di controllo di un ente del Terzo settore che non ha conferito, a un revisore esterno o all'organo di controllo stesso, l'incarico di revisione legale dei conti ex art. 31 del Codice del Terzo Settore.

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. La Cassazione con sentenza n. 11462 del 2022 si pronuncia in tema di imposta sulle donazioni e successioni

Con sentenza n. 11467 del 2022, la Suprema Corte ha sancito che in tema d'imposta sulle donazioni e successioni, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente ad azioni o quote di società comprese nell'attivo ereditario, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 346 del 1990, deve essere riconosciuta anche al contribuente, oltre che all'Amministrazione finanziaria, la possibilità di offrire prova contraria rispetto al criterio legale del dato contabile risultante dal bilancio approvato e di provare la sussistenza di eventi sopravvenuti all'approvazione ed antecedenti al decesso, che abbiano mutato quei valori.

2. Sentenza n. 11466 del 2022

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11466 del 2022 ha affermato il principio secondo cui è configurabile una holding di tipo personale allorquando una persona fisica, che sia a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie, svolga professionalmente e con stabile organizzazione l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle società medesime, non limitandosi al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio.

A tal fine è necessario che la suddetta attività, di sola gestione del gruppo ovvero anche di natura ausiliaria o finanziaria, si espliciti in atti, anche negoziali, posti in essere in nome proprio e fonte, quindi, di responsabilità diretta del loro autore, e presenti, altresì, obiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici per il gruppo e le sue componenti, causalmente ricollegabili all'attività medesima.

3. Sentenza n. 11824 del 2022

I giudici di legittimità, con sentenza, hanno ritenuto che In tema di imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di un costo per mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa.

In tali casi, i costi di sponsorizzazione sono deducibili dal reddito di impresa ove risultino inerenti all'attività della stessa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, restando invece esclusi dalla deducibilità i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea.

4. Sentenza n. 11284 del 2022

La Suprema Corte, con sentenza, ha statuito che è necessario che l'Ufficio provveda ad esplicitare con chiarezza nell'avviso di liquidazione, indipendentemente dalla allegazione o non allegazione della sentenza, i criteri seguiti nel calcolo dell'imposta, in tutti i casi in cui, per la presenza di profili di complessità nella fattispecie oggetto del titolo giudiziario tassato, il contribuente sarebbe all'oscuro del criterio di liquidazione in concreto adottato dall'Amministrazione finanziaria e conseguentemente costretto a basare la propria opposizione all'avviso di liquidazione su ipotesi ricostruttive meramente congetturali di applicazione dell'imposta, il che è certamente contrario ai principi di tutela sostanziale ed effettiva

NOVITÀ IN TEMA DI START-UP, INDUSTRIA 4.0, MARCHI E BREVETTI**1. Codice proprietà industriale, approvato il ddl.**

Si segnala l'approvazione al Consiglio dei Ministri del disegno di legge di revisione del Codice di proprietà industriale, che si inquadra all'interno del Piano strategico di riforma del sistema della proprietà industriale, definito dal ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti lo scorso giugno, dopo una apposita consultazione pubblica, e per la cui realizzazione sono stati anche destinati 30 milioni di euro dal PNRR.

Si tratta, in particolare, di un intervento organico a tutela della proprietà industriale che punta a rafforzare la competitività tecnologica e digitale delle imprese e dei centri di ricerca nazionali facilitando e valorizzando la conoscenza, l'uso e la diffusione del sistema di protezione di brevetti al fine di incentivare gli investimenti e il trasferimento tecnologico delle invenzioni dal mondo della ricerca a quello produttivo.

Tra le novità introdotte con la revisione del Codice, sono da menzionare una maggiore semplificazione e digitalizzazione nelle procedure amministrative dinanzi all'Uibm, la protezione temporanea di disegni e modelli nell'ambito delle fiere, la possibilità di posticipare il pagamento delle tasse brevettuali riconoscendo la protezione fin dalla data di presentazione della domanda, il rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato nonché un rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti rispetto a fenomeni imitativi.

Il prossimo passo prevede il vaglio del Parlamento in riferimento al disegno di legge.

2. Al via le domande per gli incentivi sugli autobus elettrici

Il PNRR incentiva con 300 milioni di euro lo sviluppo in Italia di una filiera industriale autonoma nel settore degli autobus, rafforzando la competitività delle imprese nella produzione di veicoli elettrici e promuovendo investimenti in ricerca e sviluppo di componentistica tecnologicamente innovativa da impiegare nella costruzione e assemblaggio di mezzi di trasporto su gomma moderni, sicuri e ecologicamente sostenibili.

In attuazione di tale obiettivo, è stato emanato il decreto direttoriale del MISE dell'8 aprile 2022, il quale ha previsto che, a partire dalle ore 12 del 26 aprile, saranno aperti i termini per la presentazione delle domande di agevolazione previste per il settore nell'ambito dei nuovi Contratti di sviluppo che supportano le filiere industriali strategiche del paese.

Le agevolazioni verranno concesse alle imprese che presenteranno programmi d'investimento finalizzati a realizzare prodotti innovativi e altamente tecnologici. Dai sensori ai sistemi digitali, anche integrati nei singoli componenti del veicolo, per il monitoraggio continuo e la manutenzione predittiva, la guida assistita, la gestione delle flotte, la sicurezza dei trasporti e il dialogo bus-terra, nonché lo sviluppo, la standardizzazione e l'industrializzazione di sistemi di ricarica finalizzati alla produzione e diffusione di autobus elettrici.

I progetti dovranno inoltre rafforzare lo sviluppo dell'intera filiera produttiva di autobus, comprendendo anche quelle imprese, di piccole e medie dimensioni, che pur non facendo parte direttamente del programma d'investimento agevolato concorreranno alla sua realizzazione.

Lo sportello online per la presentazione delle domande verrà gestito da Invitalia per conto del Ministero dello sviluppo economico.

NOVITÀ IN MATERIA IVA

1. Cessione di immobili strumentali iscritti nella categoria catastale F/4 - Aliquota IVA ordinaria: Risposta n. 167/2022

Alla cessione di fabbricati accatastati nella categoria transitoria "F/4" (unità in corso di definizione) è applicabile l'aliquota IVA ordinaria, trattandosi di immobili oggetto di interventi

di riqualificazione e ristrutturazione finalizzati a convertirne la destinazione d'uso da strumentale a residenziale. Tale classificazione caratterizza, infatti, i fabbricati di cui non è ancora definita la consistenza e l'utilizzo, i quali, ai fini fiscali, mantengono la natura originaria (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 8.4.2009 n. 99).

A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate, oltre a confermare che la detta operazione non è esente IVA ex art. 10 co. 1 nn. 8-bis) e 8-ter) del DPR 633/72, ha rilevato come la stessa non possa neppure beneficiare dell'aliquota IVA del 10% prevista per le cessioni di "case di abitazione non di lusso, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione" (n. 127-undecies, Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72).

In virtù del principio di alternatività IVA/registro, l'imposta di registro è applicata nella misura fissa pari a 200,00 euro, mentre le imposte ipotecaria e catastale, vista la natura dei beni trasferiti, sono dovute, rispettivamente, nella misura del 3% e dell'1%.

ALTRE NOVITA'

1. Risposta a interpello n. 185 del 2022

Le somme liquidate in via equitativa dal Tribunale, per risarcire la lesione della capacità professionale del lavoratore, sono da considerarsi non imponibili, in quanto configurabili come danno emergente e, quindi, non assoggettabili a ritenuta alla fonte. Con la risposta n. 185 dell'8 aprile 2022, l'Agenzia indica, alla società datrice di lavoro, che l'ha erroneamente operata, la via per recuperarla.

2. Provvedimento del direttore dell'Agenzia del 7 aprile 2022

Gli amministratori di condominio hanno tempo fino al 19 aprile 2022 per trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle spese effettuate dal condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l'arredo di parti comuni dell'edificio ristrutturato. La proroga dei termini riguarda esclusivamente le spese del 2021.

A stabilirlo, un provvedimento del direttore dell'Agenzia del 7 aprile 2022, adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

3. Risposta a interpello n. 181 del 2022

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 181 del 7 aprile 2022, ha chiarito che, per le procedure concorsuali ante 26 maggio 2021, il presupposto per l'emissione della nota di variazione in diminuzione per mancato pagamento a causa di procedure concorsuali infruttuose si realizza, in generale, solo se il creditore abbia preso parte alla procedura concorsuale e la pretesa creditoria rimanga insoddisfatta per mancanza di somme disponibili o per incapienza del patrimonio del debitore.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

ENBIC - Studio e-IUS